

Dichiarazioni 2025 e Concordato Preventivo Biennale Valutazioni finali

Dott. Andrea Magistrale

BARI, 19 settembre 2025

INDICE

- **AGEVOLAZIONI E COMPILAZIONE QUADRO RU**
 - **IL QUADRO RS SEZIONE AIUTI DI STATO**
 - **MINI IRES**
 - **MAXIDEDUZIONE COSTO DEL LAVORO**
 - **CPB E DICHIARAZIONI**
 - **DECRETO CORRETTIVO BIS 2025**
 - **ALTRE NOVITA' FISCALI**

LE NOVITA' DEL QUADRO RU

QUADRO RU



**REDDITI
QUADRO RU**
Crediti di imposta concessi a favore
delle imprese

CODICE FISCALE

Mod. N.

PERIODO D'IMPOSTA 2024

SEZIONE I

Crediti d'imposta

(I crediti da indicare
nella sezione
sono elencati
nelle istruzioni)

Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito		Caso pendente/Strano Altrimenti	
RU1		1		2	
RU2	Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione				,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione II-A)				,00
Credito d'imposta spettante nel periodo					
RU5	(di cui 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00 9 ,00 10 ,00 11 ,00 12 ,00)	1	2	3	4
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Prodotto e accenti)	IVA (Solido)	IRPE (Accenti)
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
RU8	Credito d'imposta riversato				,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)		Art. 1260 c.c.	Art. 43-ter D.P.R. 650/73	Operazione straordinaria
		1		2	3
				,00	,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Valore iniziale	1	2

SEZIONE II

PARTE I

Dati relativi ai crediti
d'imposta per attività
di ricerca, sviluppo
e innovazione -
investimenti in beni
strumentali nel
territorio dello Stato

"R, S e I" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	RU100	Spese di personale (lett. 4)	Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. 4)	Spese di cui a colonna 2 per software
		1	1A	1B	2	2A
		,00	,00	,00	,00	,00
		Spese di cui a colonna 2 per software	Spese per contratti di ricerca autonoma (lett. 4)	Spese di cui a col. 3 per università, istituti di ricerca e startup	Spese per quote ammortamento acquisito mediante indebiti da terzi (lett. 4)	
"R, S e I" Innovazione tecnologica (Comma 201)	RU101	Spese per servizi di consulenza (lett. 4)	Spese per materiali (lett. 4)	Totale spese per attività innovazione tecnologica	Rosa di calcolo del credito d'imposta	
		3	4	5	6	7
		,00	,00	,00	,00	,00
		Spese di personale (lett. 4)	Spese di cui a colonna 8 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. 4)	Spese di cui a colonna 9 per software
"R, S e I" Innovazione tecnologica (Comma 201)	RU101	8	8A	8B	9	9A
		,00	,00	,00	,00	,00
		Spese per attività commissionata (lett. 4)	Spese per servizi di consulenza (lett. 4)	Spese per materiali (lett. 4)	Totale spese per attività innovazione digitale 4.0	Rosa di calcolo del credito d'imposta
		10	11	12	13	14
"R, S e I" Design e ideazione estetica (Comma 202)	RU102	Spese di personale (lett. 4)	Spese di cui a colonna 16 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. 4)	Spese di cui a colonna 17 per software
		16	16A	16B	17	17A
		,00	,00	,00	,00	,00
		Spese per attività commissionata (lett. 4)	Spese per servizi di consulenza (lett. 4)	Spese per materiali (lett. 4)	Totale spese per attività transizione ecologica	Rosa di calcolo del credito d'imposta
"R, S e I" Design e ideazione estetica (Comma 202)	RU102	18	19	20	21	22
		,00	,00	,00	,00	,00
		Spese di personale (lett. 4)	Spese di cui a colonna 18 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. 4)	Spese di cui a colonna 19 per software
		1	1A	1B	2	2A
"R, S e I" Design e ideazione estetica (Comma 202)	RU102	1	,00	,00	,00	,00
		Spese per attività commissionata (lett. 4)	Spese per servizi di consulenza (lett. 4)	Spese per materiali (lett. 4)	Totale spese per attività design e ideazione estetica	Rosa di calcolo del credito d'imposta
		3	4	5	6	7
		,00	,00	,00	,00	,00

Codice fiscale

Mod. N.

RU130	Investimenti beni strumentali (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti allegato A	Investimenti primo gruppo allegato A	Investimenti secondo gruppo allegato A	Investimenti terzo gruppo allegato A	Investimenti allegato B
		4	4A	4B	4C	5
		,00	,00	,00	,00	,00
Intercessione						
4						
RU140	Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)	Investimenti allegato B				
5						
,00						
PARTE II						
Bonus bonifico ambientale						
RU160	Ricavi anno precedente					
,00						
SEZIONE III						
Sezione III-A						
Crediti d'imposta ricevuti						
RU501	Codice credito	Natura operazione	Area di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente	Importo ricevuto	
RU502						
RU503						
RU504						
RU505						
RU506	Codice credito	Natura operazione	Area di riferimento	Codice fiscale soggettocessionario	Importo ceduto	
RU507						
RU508						
RU509						
RU510						
Sezione III-C						
Limiti di utilizzo						
RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2024	1	2	3	4	5
RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2024					
RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (2.000.000,00 - RU513)]					
RU515	Eccedenza 2024 (da riportare nei righi da RU531 a RU534)					
PARTE II						
Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna						
RU516	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2025 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione					
RU517	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuate dal 1/1/2025 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)					
RU518	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2025 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VI del modello IVA)					
RU519	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento degli acconti dovuti ai fini IRES (da compilare solo nel caso in cui il periodo d'imposta non sia coincidente con l'anno solare)					
RU520	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518 + RU519)					
RU521	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2025 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione					
RU522	Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva	di cui ai fini IRES		di cui per imposta sostitutiva		Totale
		1	2	3	4	5
PARTE III						
Eccedenza dal 2008 al 2022						
RU523	Area di riferimento dell'eccedenza	Codice credito	Area di riferimento	Residuo al 31/12/2022	Credito utilizzato nel 2024	Residuo al 31/12/2024
RU524						
RU525						
RU526						
PARTE IV						
Eccedenza 2023						
RU527	Codice credito	Area di riferimento	Assunzione accreditata	Credito utilizzato nel 2024	Residuo al 31/12/2024	
RU528						
RU529						
RU530						
PARTE V						
Eccedenza 2024						
RU531	Codice credito	Area di riferimento	Assunzione accreditata			
RU532						
RU533						
RU534						

SEMPLIFICAZIONE

**DAL 2023 IL QUADRO RU RISULTA INTERESSATO DA UNA
FORTE SEMPLIFICAZIONE**

SIA

PER APPLICAZIONE ART. 13 ([1](#)) E ART. 15 ([2](#)) D.LGS 1/2024

SIA

PER ELIMINAZIONE DATI NON PIU' NECESSARI

(FORMAZIONE 4.0/TITOLARI EFFETTIVI/CUMULO AGEVOLAZIONI/ECC.)

ALCUNI DATI SONO STATI INCORPORATI NELLA SEZ. I

(CARO PETROLIO/SISMA ABRUZZO/ECC.)

SEZIONE I Crediti d'imposta	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	Caro petrolio/Sisma Abruzzo
	RU12	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1	2

ESCLUSIONE DA DECADENZA PER MANCATA INDICAZIONE CREDITI D'IMPOSTA

ART. 13 D.LGS 1/2024

**LA MANCATA INDICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA
NELLE DICHIARAZIONI FISCALI
NON COMPORTA DECADENZA DAL DIRITTO**

**TUTTAVIA
PER I CREDITI D'IMPOSTA
QUALIFICATI AIUTI DI STATO O AIUTI DE MINIMIS
(AUTOMATICI)**

RESTA FERMA LA DISCIPLINA IN TEMA DI RNA

=

FRUIBILITA' SOLO CON ISCRIZIONE RNA

SEMPLIFICAZIONI NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

ART. 15 D.LGS 1/2024

**PREVEDE SEMPLIFICAZIONE PROGRESSIVA
NELLA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
(RELATIVE GIA' DAL 2023)
IN CONSIDERAZIONE DEI DATI
COMUNQUE DISPONIBILI DA PARTE DELL'AGENZIA**

**ESCLUDENDO DAL QUADRO RU
I CREDITI D'IMPOSTA
UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE F24
(ECCEZIONE:AIUTI DI STATO E AIUTI DE MINIMIS DA RIPORTATE IN RNA)**

COMPOSIZIONE QUADRO RU

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito		Caro petrolio/Sisma Abruzzo									
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1		2									
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00							
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)						,00							
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo													
		(di cui	1	,00	2	,00	B2	,00	C2	,00	D2	,00	E2	,00	F2
								3	,00						
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						,00							
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconti)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato						,00							
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)	Art. 1260 c.c.		Art. 43-ter D.P.R. 602/73		Operazioni straordinarie								
		1	,00	2	,00	3	,00								
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						,00								
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00								
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni		1		2	,00								

- SEZIONE I: QUADRO MULTI MODULO
- SEZIONE II: CREDITI CON DATI PARTICOLARI IL CUI CONTROLLO SPETTA ALL'AGENZIA (PNRR)
- SEZIONE III: ORDINARIE SEZIONI PER INFORMAZIONI GENERALI (CREDITI CEDUTI, RICEVUTI, LIMITE DI UTILIZZO, ECC.)

QUADRO RU SEZIONE I

**SONO STATI ELIMINATI ALCUNI
CREDITI D'IMPOSTA NON AUTOMATICI
OSSIA CONCESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE,
DIVERSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE,
CHE TRASMETTONO ALLA STESSA AGENZIA
I DATI RELATIVI AI BENEFICIARI E AGLI IMPORTI RICONOSCIUTI**

**FRUIBILI ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE
IN QUANTO**

**DATI GIA' NOTI ALL'AGENZIA
TRAMITE COMUNICAZIONE DA AMM.PUBBLICA E MODELLI F24**

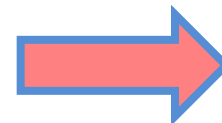
QUADRO RU SEZIONE I

DEVONO ESSERE DICHIARATI

- crediti d'imposta soggetti al limite di compensabilità previsto dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 244 del 2007;
- crediti d'imposta qualificati aiuti di stato o aiuti "de minimis", per i quali sia necessaria la compilazione della sezione "Aiuti di stato" del quadro RS (elencati nella tabella degli aiuti di Stato);
- crediti d'imposta per i quali è prevista la possibilità di chiederne il rimborso in dichiarazione;
- crediti d'imposta cedibili ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
- crediti d'imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni;
- crediti d'imposta per i quali è attribuita all'Agenzia delle entrate la funzione di controllo.

CREDITI ESCLUSI

I crediti d'imposta per i quali è esclusa l'indicazione nella presente sezione I sono riportati nella "Tabella crediti esclusi sezione I" posta in calce alle istruzioni.



Con riferimento alle medesime agevolazioni permane, tuttavia, l'obbligo di indicare l'informazione relativa ad eventuali trasferimenti dei crediti al consolidato (da parte delle consolidate) o ai soci (da parte delle società trasparenti), a cessioni ai sensi dell'art. 1260 c.c. o a seguito di trasferimenti d'azienda, compilando esclusivamente le sezioni III-A e III-B del presente quadro o i quadri TN/GN/PN.

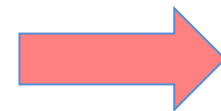
TABELLA CREDITI ESCLUSI

TABELLA CREDITI ESCLUSI SEZIONE I			
CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO
86	Credito d'imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato	art. 24 D.L. 83/2012	6847
B2	Credito d'imposta per l'acquisizione di beni capitali da parte delle imprese di autotrasporto	art. 32-bis D.L. 133/2014	6848
B3	Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per le iniziative relative alla formazione del personale	art. 32-bis D.L. 133/2014	6862
C3	Credito d'imposta per la sostituzione di autocaravan	art. 1, commi 85 e 86, L. 208/2015	6875
C8	Credito d'imposta per i costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall'amianto	art. 56 L. 221/2015	6877
D2	Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva	art. 15 L. 220/2016	6883
D3	Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti stranieri	art. 19 L. 220/2016	6888
D4	Credito d'imposta per gli investitori esterni	art. 20 L. 220/2016	6889
D5	Credito d'imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva	art. 16 L. 220/2016	6885
D6	Credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per le spese relative alle sale cinematografiche	art. 17, c. 1, L. 220/2016	6886
D7	Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica	art. 18 L. 220/2016	6887
D8	Credito d'imposta per la produzione di opere tv e web	art. 15 L. 220/2016	6884
E7	Credito d'imposta per le piccole e medie imprese ammesse alla quotazione	art. 1, c. 89, L. 205/2017	6901
E8	Credito d'imposta per la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi	art. 1, c. 73, L. 145/2018	7065
F2	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per il restauro o la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici	art. 1, c. 363, L. 205/2017, art. 1, c. 621, L. 145/2018	6892

TABELLA CREDITI RESIDUI

**SONO STATE ELIMINATE DALLE ISTRUZIONI
LE MODALITA' DI INDICAZIONE DEI CREDITI RESIDUI
= **NON PIU' MATURABILI DAL 2023**
MA CHE DEVONO ESSERE INDICATI
PER IL RIPORTO DA ANNI PRECEDENTI**

**LE INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE SEZIONE I
SONO CONTENUTE NELL'APPOSITA TABELLA**



**IN PRATICA
PER I CREDITI IN QUESTIONE (SE ANCORA SUSSISTONO),
OCCORRE COMPILARE LE CASELLE INDICATE PER CIASCUNO DI ESSI**

TABELLA CREDITI RESIDUI

TABELLA CREDITI RESIDUI				
CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO	RIGHE COMPILABILI
02	Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche	art. 20, D.Lgs. 60/99	6604	RU2, RU3, RU6, RU7, colonne 2 e 3, RU8, RU9, colonna 3, RU10, RU12
03	Incentivi occupazionali ex art. 7 l. 388/2000 e art. 63 l. 289/2002	art. 7, l. 388/2000, art. 63, l. 289/2002	6732 - 33 - 44 - 45 - 51 - 58 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
06	Giovani calciatori	art. 145, c. 13, l. 388/2000	6767	RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3 e RU10
09	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, l. 289/2002	6743	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
VS	Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate	art. 8, l. 388/2000	6734	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
TS	Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate	art. 10, D.L. 138/2002	6742	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
17	Incentivi per la ricerca scientifica	art. 5, l. 449/97	6701	RU2, RU3, RU6, RU7, colonne 2, 3, 4, 5 e 6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
20	Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL	art. 1, c. 2, D.L. 324/97	6709	RU2, RU3, RU6, RU7, colonne da 1 a 6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
41	Credito d'imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo	art. 1, c. 224, l. 296/2006	6794	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
42	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo	art. 1, c. 226, l. 296/2006	6795	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
43	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autocarri	art. 1, c. 227, l. 296/2006	6796	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
44	Credito d'imposta per l'acquisto di autovetture ed autocarri elettrici, ovvero alimentati ad idrogeno, a metano o a GPL	art. 1, c. 228, l. 296/2006	6797	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
45	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di motoristi	art. 1, c. 236, l. 296/2006	6798	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12

NUOVI CREDITI D'IMPOSTA 2024

BONUS ZES UNICA

(RU+PROSPETTO AIUTI DI STATO)

BONUS ZES UNICA AGRICOLTURA

(RU+PROSPETTO AIUTI DI STATO)

BONUS 5.0

(SOLO RU)

CREDITI D'IMPOSTA 2024 RICORRENTI

TIPOLOGIA	TASSABILE	RU	RS 401
BONUS SUD 2023	SI	C4	51
BONUS SUD AGRICOLTURA 2023	SI	U2	88
BONUS ZES 2023	SI	E5	53
BONUS ZES UNICA 2024	SI	T1	86
BONUS ZES UNICA AGRIC. 2024	SI (?)	U3	89
BONUS ZLS 2024	SI	U4	90
BONUS 4.0 TAB. A 2024	NO	2L	NO
BONUS 4.0 TAB. B 2024	NO	3L	NO
BONUS 5.0 2024	NO	T6	NO
BONUS RICERCA E SVILUPPO 2024	NO	L1	NO

QUADRO RU SEZIONE I

QUANDO VANNO INDICATI I PRINCIPALI BONUS ?

CIVILISTICAMENTE

**I CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI SONO ISCRIVIBILI
NEL MOMENTO IN CUI SUSSISTE
RAGIONEVOLE CERTEZZA CHE SARANNO EROGATI
OIC 16 PAR. 87**

I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

FISCALMENTE

OCCORRE ESAMINARE LE ISTRUZIONI PER QUADRO RU

CONFRONTO MATURAZIONE-QUADRO RU

TIPO	CERTEZZA CIVILISTICA	RU
BONUS ZES UNICA + AGRICOL.	ULTIMATI I CONTROLLI ANTIMAFIA E QUELLI DA PARTE DEL CENTRO OPERATIVO SERVIZI FISCALI DI CAGLIARI SULLA CERTIFICAZIONE	Nel rigo RU5 va indicato il credito d'imposta <u>riconosciuto nel corso del periodo d'imposta</u> oggetto della presente dichiarazione.
BONUS 4.0	QUANDO GSE TRASMETTE ALL'AGENZIA L'IMPORTO SPETTANTE DOPO L'INTERVENUTA INTERCONNESSIONE E LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE A CONSUNTIVO	Nel rigo RU5 va indicato il credito d'imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo d'imposta (PER FRUIZIONE SERVE COMUNICAZIONE GSE)
BONUS 5.0	QUANDO GSE TRASMETTE ALL'AGENZIA L'IMPORTO SPETTANTE DOPO LA TRASMISSIONE DELLE PREVISTE COMUNICAZIONI	Nel rigo RU5 va indicato il credito d'imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.
BONUS R. & S.	Per fruizione: APPOSITA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL REVISORE LEGALE	Nel rigo RU5 va indicato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta
BONUS ZES	TRASMISSIONE MODELLO CIM (ENTRO 31/12/2024 PER 2023)	Nel rigo RU5 col. 3 va indicato il credito maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2023, e non oltre tale data, la cui fruizione è stata autorizzata <u>entro il termine di presentazione della</u> <u>dichiarazione relativa al 2024.</u>
BONUS SUD	TRASMISSIONE MODELLO CIM (ENTRO 31/12/2024 PER 2023)	Nel rigo RU5 col. 3 va indicato il credito maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2023, e non oltre tale data, la cui fruizione è stata autorizzata <u>entro il termine di presentazione della</u> <u>dichiarazione relativa al 2024.</u>

QUADRO RU SEZIONE II

LA SEZIONE COMPRENDE L'ANALISI DEI SEGUENTI CREDITI

- **RU100 = RICERCA E SVILUPPO**
- **RU101 = INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
- **RU102 = DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA**
- **RU130 = BONUS 4.0 EFFETTUATI NEL 2024 (CODICI 2L/3L)**
- **RU140 = BONUS 4.0 EFFETTUATI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

ATTENZIONE

**NON ESISTE PIU' IL BONUS PER I BENI ORDINARI (6%)
CODICE L3 = TRATTATO COME CREDITO RESIDUO**

MISURA ORDINARIA BONUS RICERCA

ART. 1 CO 203 LEGGE 160/2019

TIPOLOGIA	MISURA CREDITO	LIMITE INVESTIMENTO AMMISSIBILE
RICERCA	20 % (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	4 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10% (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	2 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA INDUSTRIA 4.0	15% (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	2 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO
DESIGN IDEAZIONE ESTETICA	10% (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	2 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO

MAGGIORAZIONE BONUS RICERCA

ART. 244 D.L. 34/2020-ART. 1 CO 185 LEGGE 178/2020

PER I PROGETTI DI RICERCA SVILUPPATI NELLE STRUTTURE PRODUTTIVE LOCALIZZATE NELLE ZONE AGEVOLATE	
LA MISURA ORDINARIA DEL 20% E' AUMENTATA	
TIPOLOGIA	MISURA MAGGIORATA
PICCOLA	45%
MEDIA	35%
GRANDE	25%
ATTENZIONE LA SOLA MAGGIORAZIONE (45-20=25% PER PMI) E' CONSIDERATA AIUTO DI STATO AUTOMATICO (OBBLIGO DI INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA E OBBLIGO DI INDICAZIONE NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO)	
ART. 1 CO 268/269 LEGGE 197/2022 HA PROROGATO LA MAGGIORAZIONE AL 31/12/2023 (POTREBBE INTERESSARE EVENTUALI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE)	

MISURE BONUS 4.0 POST PNRR E LEGGE BILANCIO 2022

TIPOLOGIA	EFFETTUAZIONE 16/11/2020-31/12/2021 (O 30/06/2022 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2021)	EFFETTUAZIONE 01/01/2022 - 31/12/2022 (O 30/11/2023 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2022)	EFFETTUAZIONE 01/01/2023 - 31/12/2025 (O 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025)
MATERIALI ORDINARI	10% (FINO A 1 M.EURO) 15% LAVORO AGILE	6% (FINO A 1 M.EURO)	NO
IMMATERIALI ORDINARI	10% (FINO A 2 M.EURO) 15% LAVORO AGILE	6% (FINO A 2 M.EURO)	NO
MATERIALI 4.0 TAB. A	50% (FINO A 2,5 M.EURO) 30% (DA 2,5 A 10) 10% (DA 10 A 20)	40%(FINO A 2,5 M.EURO) 20% (DA 2,5 A 10 10% (DA 10 A 20)	20%(FINO A 2,5 M.EURO) 10% (DA 2,5 A 10 5% (DA 10 A 20)
IMMATERIALI 4.0 TAB. B	20% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI FINO AL 31/12/2023 15% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI 2024 10% (FINO A 1 M.EURO) PER INVESTIMENTI 2025		

BONUS EX LEGGE 169/2019 (FINO AL 2021)

BENI	INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO	%	RF	RU
ORD.	01/01/2020-31/12/2020 (O 30/06/2021 SE PRENOTATI ENTRO 15/11/2020) LIMITE INVESTIMENTO 2 M.EURO FRUIZIONE 5 RATE DAL PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA FUNZIONE	6%	99	H4
ALL. A	01/01/2020-31/12/2020 (O 30/06/2021 SE PRENOTATI ENTRO 15/11/2020) LIMITE INVESTIMENTO 2,5 M.EURO FRUIZIONE 5 RATE DAL PERIODO SUCCESSIVO ALLA INTERCONNESSIONE	40%	99	2H
	LIMITE INVESTIMENTO OLTRE 2,5 E FINO A 10 M. EURO FRUIZIONE 5 RATE ANNUALI DAL PERIODO SUCCESSIVO ALLA INTERCONNESSIONE	20%	99	2H
ALL. B	01/01/2020-31/12/2020 (O 30/06/2021 SE PRENOTATI ENTRO 15/11/2021) LIMITE INVESTIMENTO 700.000 FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO SUCCESSIVO ALLA INTERCONNESSIONE	15%	99	3H

BONUS EX LEGGE 178/2020

BENI	INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO	%	RF	RU
ORD.	16/11/2020-31/12/2025 (O 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025) LIMITE INVESTIMENTO 2 M.EURO (1 M. EURO SE IMMATERIALI) FRUIZIONE UNICA RATA O 3 RATE ANNUALI NEL PERIODO DI ENTRATA FUNZIONE	10% 15% L.A.	99	L3 (PNRR)
ALL. A	16/11/2020-31/12/2025 (O 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025) LIMITE INVESTIMENTO 2,5 M.EURO FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI INTERCONNESSIONE	50%	99	2L (PNRR)
	LIMITE INVESTIMENTO OLTRE 2,5 E FINO A 10 M. EURO FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI INTERCONNESSIONE	30%	99	2L (PNRR)
	LIMITE INVESTIMENTO OLTRE 10 E FINO A 20 M. EURO FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI INTERCONNESSIONE	20%	99	2L (PNRR)
ALL. B	16/11/2020-31/12/2023 (O 30/06/2024 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2023) FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI ALLA INTERCONNESSIONE	20%	99	3L (PNRR)

INTERCONNESSIONE

ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

**L'INTERCONNESSIONE REALIZZATA L'ANNO SUCCESSIVO
QUELLO DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE**

NON ESCLUDE L'APPLICAZIONE DELLA % PER BONUS 4.0

CIRC. 9/E/2021 PAR. 5.4

ammette, in caso di disallineamento temporale tra l'entrata in funzione del bene "Industria 4.0" e la sua interconnessione, la fruizione del credito d'imposta "in misura ridotta" dall'anno di entrata in funzione del bene, ovvero sia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali "ordinari" (i.e., 10 per cento e 6 per cento, rispettivamente, ai sensi dei commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021), rinviando la fruizione del credito d'imposta "in misura piena" (ai sensi dei commi da 1056 a 1058 della legge di bilancio 2021) a partire dall'anno dell'avvenuta interconnessione

INTERCONNESSIONE

ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE

CIRC. 9/E/2021 PAR. 5.4

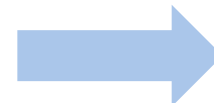
- Quindi, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d'imposta "in misura ridotta" fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione oppure può decidere di attendere l'interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta "in misura piena".

INTERCONNESSIONE

ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEL QUADRO RU

ESEMPIO



FAQ AGENZIA ENTRATE SETTEMBRE 2022

ANNO ENTRATA IN FUNZIONE	ANNO INTERCONNESSIONE
INDICARE L'INVESTIMENTO CON RIFERIMENTO ALLA NATURA DEL BENE QUINDI 4.0 TAB. A ANCHE SE NON ANCORA INTERCONNESSO	INDICARE IL CREDITO RESIDUO NON ANCORA UTILIZZATO (CALCOLATO SULLA BASE TAB. A)
INDICARE IL CREDITO CORRISPONDENTE A BENE TAB. A	
COMPENSARE SOLO NELLA MISURA DEL 10% E RIMANDARE L'ECCEDENZA (F24= ANNO ENTRATA IN FUNZIONE) (F24=CODICE TRIBUTO 6936 = BENI TAB.A)	COMPENSARE IL RESIDUO NELLA MISURA DEL 4.0 IN TRE RATE (F24= ANNO INTERCONNESSIONE) (F24 = CODICE TRIBUTO 6936=BENI TAB.A)

INTERCONNESSIONE

ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEL QUADRO RU
ESEMPIO

2022 = ENTRATA IN FUNZIONE	2023 = INTERCONNESSIONE
INVESTIMENTO 180.000 BONUS PER BENI TAB. 4 = 40%= 72.000	RIPORTO DA 2022 66.000
UTILIZZARE SOLO 1 RATA DEL 10% (180.000X10%:3)= 6.000 F24 = ANNO = 2022 F24 = CODICE TRIBUTO 6936 = TAB. A	UTILIZZARE 1° RATA = 22.000 F24 = ANNO = 2023 F24 = CODICE TRIBUTO 6936 = TAB. A
RIPORTARE 66.000 (72.000 -6.000)	RIPORTARE 44.000

INTERCONNESSIONE
ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

INOLTRE

FAQ 05/06/2023

**SE IL BENEFICIARIO NON HA DICHIARATO
NELL'ANNO DI REALIZZO DELL'INVESTIMENTO**

**PUO' PROCEDERE MEDIANTE
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
E
RIPORTARE POI IL CREDITO**

INTERCONNESSIONE ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

PER INDICARE
L'INTERCONNESSIONE NELL'ANNO
SUCCESSIVO ALL'INVESTIMENTO
OCCORRE BARRARE
COL. 6 RU130
NELL'ANNO DELL'ENTRATA IN FUNZIONE

	Investimenti allegato A	Investimenti primo gruppo allegato A	Investimenti secondo gruppo allegato A	Investimenti terzo gruppo allegato A	Investimenti allegato B
RU130 Investimenti beni strumentali (effettuati nel periodo d'imposta)	⁴ ,00	^{4A} ,00	^{4B} ,00	^{4C} ,00	⁵ ,00
					Interconnessione ⁶
RU140 Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)					⁵ ,00

BONUS 4.0 SU BENI PRENOTATI

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito		Caro petrolio/Sisma Abruzzo								
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1		2								
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00						
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)						,00						
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo												
		(di cui	1	,00	2	,00	B2	,00	C2	,00	D2	,00	E2	,00
							3	,00						

RU5 COL. 1 = BONUS MATURATO PER INVESTIMENTI DELL'ANNO

RU5 COL. 2 = BONUS SU INVESTIMENTI PRENOTATI ENTRO 31/12/2024 E CONSEGNATI ENTRO 30/06/2025 (VALE SOLO PER TAB. B)

RU130 = SUDDIVIDERE I SOLI INVESTIMENTI DEL 2024 (COLONNE DI CUI)

RU130	Investimenti beni strumentali (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti allegato A 4	,00	Investimenti primo gruppo allegato A 4A	,00	Investimenti secondo gruppo allegato A 4B	,00	Investimenti terzo gruppo allegato A 4C	,00	Investimenti allegato B 5	,00
		Interconnessione 6									
RU140	Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)	Investimenti allegato B 5									,00



BONUS 4.0 SU INVESTIMENTI EFFETTUATI DOPO CHIUSURA

		Investimenti allegato A	Investimenti primo gruppo allegato A	Investimenti secondo gruppo allegato A	Investimenti terzo gruppo allegato A	Investimenti allegato B
RU130	Investimenti beni strumentali (effettuati nel periodo d'imposta)	⁴ 0,00	^{4A} 0,00	^{4B} 0,00	^{4C} 0,00	⁵ 0,00
						Interconnessione ⁶
RU140	Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)					Investimenti allegato B ⁵ 0,00

RU140 = DA COMPILARE SOLO PER BENI TAB. B. PRENOTATI ENTRO 31/12/2024 E CONSEGNATI DOPO CHIUSURA

ATTENZIONE

VANNO INDICATI SOLO I BENI DELLA TAB. B

INFATTI PER I BENI TAB. A

**LA MISURA DEL BONUS E' SEMPRE LA STESSA PER 2023/2024/2025
(NON NECESSITA QUINDI DELLA PRENOTAZIONE)**

Esempio – investimenti 4.0

Codice credito 2L – Allegato A – Beni materiali

Codice credito 3L – Allegato B – Beni immateriali (2024 ultimo anno)

<u>Credito maturato nel 2024</u>		<u>Credito maturato entro 30/06/25, prenotato al 31/12/24</u>	
SEZIONE I	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		
Crediti d'imposta	Codice credito	Caro patrolled/Sisma Abruzzo	
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	1 2L	2	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)		,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui	,00 ,00 R2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E2 ,00 F2 ,00)	
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00	IVA (Periodici e acconto) 2 ,00
RU8	Credito d'imposta riversato	IVA (Saldo) 3 ,00	IRES (Acconti) 4 ,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)	IRES (Saldo) 5 ,00	Imposta sostitutiva 6 ,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 7 ,00	IRAP 8 ,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	Art. 1260 c.c. 1 ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2 ,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Operazioni straordinarie 3 ,00	Vedere istruzioni 1 2 ,00

Somma rigo 1 e 2

Credito compensato nel 2024

Esempio – investimenti 4.0

RU130	Investimenti beni strumentali (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti allegato A 1 ,00	Investimenti primo gruppo allegato A 4A ,00	Investimenti secondo gruppo allegato A 4B ,00	Investimenti terzo gruppo allegato A 4C ,00	Investimenti allegato B 5 ,00
RU140	Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)					Interconnessione 5 ,00
						Investimenti allegato B 5 ,00

Investimenti effettuati nel 2024

Investimenti effettuati entro 30/06/25, prenotato al 31/12/24

Specifica investimenti primo, secondo e terzo gruppo dell'Allegato A

Casella da barrare in caso l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo al 2024

Importo dell'investimento in beni immateriali come da allegato B – in caso di RU prima sezione con codice tributo 3L

PROSPETTO AIUTI DI STATO

DEFINIZIONE

Ai sensi dell'art. 107 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato UE 7.6.2016, G.U. UE 7.6.2016 n. C 202), salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

DEFINIZIONE

QUINDI

- essere concessa dallo Stato o comunque mediante risorse statali (**ORIGINE RISORSE STATALI**);
- favorire alcune imprese o alcune produzioni (**SELETTIVITA'**);
- falsare la concorrenza (**ANTICONCORRENZIALI**);
- incidere sugli scambi tra Stati membri (**SQUILIBRIO COMMERCIALE**)

Categoria di aiuti di in grado di non alterare la concorrenza sono gli aiuti de *minimis*

PROSPETTO AIUTI DI STATO II.DD.

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	
9	10	11								
11-A	12	13	14		15	16	17			
						,00				
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	19 mese	20 anno	21 giorno	22 mese	23 anno	24		25		
Obiettivo		Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		
26		27		28		29		,00		
IMPRESA UNICA										
Codice fiscale 1					Codice fiscale 2					
Codice fiscale 3					Codice fiscale 4					
Codice fiscale 5					Codice fiscale 6					

Assenza
Impresa Unica

☐

NON PRESENTA NOVITA'

PROSPETTO AIUTI DI STATO IRAP

Sez. XVIII
Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
								Numero	Estensione	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO			Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante		
11A	12	13	14			15	16	17		

IS201

Tipo aiuto

DATI DEL PROGETTO

Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune	
18 giorno	19 mese	20 anno	21 giorno	22 mese	23 anno	24	25	26	27
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante	
28			29			30		31	

Assenza
impresa unica ☐

IMPRESA UNICA

[illegible]

IS202

NON PRESENTA NOVITA'

ESCLUSIONE DA DECADENZA PER MANCATA INDICAZIONE CREDITI D'IMPOSTA

ART. 13 D.LGS 1/2024

**LA MANCATA INDICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA
NELLE DICHIARAZIONI FISCALI
NON COMPORTA DECADENZA DAL DIRITTO**

TUTTAVIA

**PER I CREDITI D'IMPOSTA
QUALIFICATI AIUTI DI STATO O AIUTI DE MINIMIS
(AUTOMATICI)**

RESTA FERMA LA DISCIPLINA IN TEMA DI RNA

=

FRUIBILITA' SOLO CON ISCRIZIONE RNA

AMBITO APPLICATIVO DELL'OBBLIGO

DEVONO ESSERE DICHIARATI

- **AIUTI DI STATO FISCALI AUTOMATICI**
- **AIUTI DE MINIMIS FISCALI AUTOMATICI**
- **AIUTI DE MINIMIS FISCALI SEMIAUTOMATICI**

EROGATI (MATURATI) NEL CORSO DEL 2024

E

**INDICATI NEI VARI QUADRI
(ANCHE SE NON SEMPRE E' COSI')**

IL CONCETTO DI FISCALE

ATTIENE AI TRIBUTI DI COMPETENZA DELL'AGENZIA ENTRATE

AGEVOLAZIONI ESCLUSE

AIUTI FISCALI

MISURE A CARATTERE GENERALE

(SUPER/IPER AMMORTAMENTO

BONUS INDUSTRIA 4.0

BONUS R&S. salvo maggiorazione per Mezzogiorno)

AIUTI FISCALI A ISTANZA DI PARTE

(SALVO CHE PER BONUS SUD/BONUS ZES

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

BONUS ADEGUAMENTO AMBIENTI E ACQUISTO DPI)

AIUTI NON FISCALI

TUTTI

AGEVOLAZIONI ESCLUSE

ATTENZIONE

**SONO ESCLUSE LE SPECIFICHE
AGEVOLAZIONI COVID
(AIUTI DEL REGIME OMBRELLO CON
CODICE SETTORE E CODICE ATTIVITA')
CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI
AUTODICHIARAZIONE**

QUADRO RS E AGEVOLAZIONI COVID

AI FINI DEL PROSPETTO AIUTI DI STATO

OGNI CONTRIBUTO HA IL SUO CODICE

SE C'E' CODICE AIUTO SPECIFICO = VANNO INDICATE

SE NON C'E' CODICE AIUTO SPECIFICO= NON VANNO INDICATE

**DA INDICARE SENZA IMPORTO
(GIA' NOTO ALL'AGENZIA)**

MOMENTO RILEVANTE

- **CONTRIBUTI EROGATI IN DENARO: DATA DELL'EROGAZIONE**
- **CONTRIBUTI IN FORMA DI CREDITO: DATA DEL RICONOSCIMENTO**

SITUAZIONE DEI BONUS ENERGIA

**I BONUS ENERGIA VANNO DICHIARATI
NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO ?
(INTRODOTTI PER LA CRISI UCRAINA/ENERGIA)**

**RISPOSTA A INTERPELLO N. 139/2023
RICHIESTO DI SAPERE SE I BONUS ENERGIA
FOSSERO AIUTI DI STATO**

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA DETTO
DI NON ESSERE COMPETENTE
IN QUANTO MATERIA DELLA U.E**

SITUAZIONE DEI BONUS ENERGIA

DA CONSIDERARE

**PROSPETTO AIUTI DI STATO NON RIPORTA ALCUN CODICE
NON RISULTA ALCUNA AUTORIZZAZIONE
NON RISULTA ALCUN ELEMENTO DI SELETTIVITA'**

**SE FOSSERO AIUTI DI STATO,
L'ISCRIZIONE IN RNA SAREBBE PRESUPPOSTO DI FRUIBILITA'**

CONCLUSIONE

- 1. INDICARE A TITOLO PRECAUZIONALE**
- 2. NON INDICARE, SALVO RAVVEDIMENTO QUANDO SARA' DEFINITIVAMENTE CHIARITA LA NATURA DEGLI STESSI**

BONUS CARBURANTE E BONUS CARO GASOLIO

BONUS CARBURANTE AGRICOLTURA/PESCA

**E' AIUTO DI STATO E VA INDICATO NEL PROSPETTO
(OLTRE CHE NEL QUADRO RU)**

IN QUANTO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

BONUS CARO GASOLIO/ADBLUE

**SONO AIUTI DI STATO MA NON VANNO INDICATI
NEL PROSPETTO**

IN QUANTO DI **COMPETENZA DEL MIN. TRASPORTI
CHE HA COMUNICATO ALL'AGENZIA L'IMPORTO SPETTANTE
(VANNO INDICATI SOLO NEL QUADRO RU)**

SISTEMAZIONE PROSPETTO AIUTI DI STATO

**LE EVENTUALI OMISSIONI E IRREGOLARITA'
COMMESSE NELLA
DEL PROSPETTO AIUTI DI STATO
POSSONO ESSERE SISTEMATE MEDIANTE
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

**RIS. 15/04/2021 N. 26/E
SANZIONE ART. 8 D.LGS 471/1997
DA 250 A 2.000 EURO**

MODALITA'

PRECEDENTI

PROVVEDIMENTO PROT. 389471/2022
SPECIFICO PER DEFINIZIONI ANNO 2018

PROVVEDIMENTO PROT. 133949/2023
SPECIFICO PER DEFINIZIONI ANNO 2019

ART. 1 CO 171/173 LEGGE 197/2022
DEFINIZIONI IRREGOLARITA' FORMALI ENTRO 31/10/2023
PER DICHIARAZIONI RELATIVE FINO AL 2021
(VIOLAZIONI FINO AL 31/10/2022)

PROVVEDIMENTO PROT. 133949/2024
SPECIFICO PER DEFINIZIONI ANNO 2020

INOLTRE

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
SANZIONI RIDOTTE IN RELAZIONE ALL'EPOCA DEL RAVVEDIMENTO

TIPOLOGIE DI IRREGOLARITA'

VIOLAZIONI FORMALI = VIOLAZIONI RELATIVE A COMPILAZIONE DEL PROSPETTO (sanzione da 250 a 2.000)	ALTRE VIOLAZIONI = ES.: SUPERAMENTO DE MINIMIS (sanzione 100%)
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA + RESTITUZIONE AIUTO ILLEGITTIMAMENTE FRUITO
IN RNA/SIAN/SIPA ANNOTAZIONE AVVIENE ENTRO ANNO SUCCESSIVO ALLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE	

IRES

PREMIALE

Ires premiale

EMANATE LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA C.D. “MINI IRES” 2025

Riferimenti

- Art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024
- Decreto MEF **8.8.2025**

Applicazione **IRES** nella misura **ridotta** del **20%** anziché in quella ordinaria del 24% (misura oggi limitata al 2025)

Condizioni:

- realizzo di **investimenti** rilevanti;
- presenza di **incremento occupazionale**;
- **patrimonializzazione** della società tramite accantonamento dell'utile.

Ires premiale

BENEFICIARI: Spa, Sapa, Srl, Soc. coop., enti pubblici e privati aventi ad oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciale, stabili organizzazioni in Italia di società estere

SOGGETTI ESCLUSI:

in **liquidazione ordinaria**

O assoggettati a **procedure**

- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese;
- concordato preventivo, concordato minore/semplificato per la liquidazione del patrimonio

Ires premiale

Condizioni:

1. Quota non inferiore all'**80%** degli utili **2024** da accantonarsi in ~~apposita riserva~~ **riserva utili in attesa di destinazione**
2. Un ammontare del **30%** degli **utili accantonati** e comunque non inferiore al **24%** degli utili d'esercizio **2023** da destinarsi ad **investimenti 4.0 e/o 5.0. (da realizzarsi entro il 31.10.2026)**

In caso di perdita 2023 il parametro si assume pari a zero.

Tale ammontare non deve essere comunque inferiore a **20.000** euro

3. Nel **2025**: a) **ULA** non diminuito rispetto al triennio 2022-2024; b) **incremento lavoratori** a tempo **indeterminato** almeno **+1%** rispetto ai medesimi lavoratori occupati mediamente nel periodo d'imposta 2024

Ires premiale

Art. 5 Decreto 08/08/2025:

investimenti rilevanti:

- beni strumentali materiali e immateriali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (“**Industria 4.0**”) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’interconnessione deve essere mantenuta per un periodo superiore alla metà del “periodo di sorveglianza” (5 anni);
- beni di cui all’art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, DL n. 19/2024 (“**Transizione 5.0**”) se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati dall’**1.1.2025** entro il **31.10.2026**. **Investimento sostitutivo va bene ma con medesime caratteristiche dei beni sostituiti.**

Ires premiale

Art. 6 Decreto 08/08/2025:

Incremento occupazionale:

- il numero di unità lavorative per anno (**ULA**) non sia diminuito rispetto alla media del **triennio precedente**. *“escludendo dalla base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa”*;
 - **nuove assunzioni** di lavoratori dipendenti con contratto a tempo in corso al 31.12.2024
- “senza considerare le dinamiche indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta occupazionali del **gruppo** di cui il soggetto fa parte”*
- l’impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (**CIG**) nel biennio 2024-2025

Ires premiale

Decadenza:

- la **distribuzione**, entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, **entro il 31.12.2026**) della **quota di utile accantonata** nella predetta riserva
- la **dismissione / cessione** a terzi / **destinazione** a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni oggetto dell'investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il **quinto** periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento

Ires premiale

Come disposto dall'art. 9 del Decreto, in caso di opzione per la **trasparenza fiscale ex art. 115**, TUIR (applicabile dalle società di capitali e da altre società di capitali), l'importo su cui spetta l'IRES ridotta, determinato dalla società partecipata, *“è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili”*.

L'agevolazione in esame non spetta ai soci di Srl trasparenti **ex art. 116**, TUIR, considerato che gli stessi sono “persone fisiche”

Ires premiale

Art. 12 del Decreto, «la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'aliquota IRES spetta **nei limiti del costo sostenuto** rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.»

Art. 13 del Decreto «L'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi»

«I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, in deroga all'articolo 84 del TUIR, hanno la facoltà di computare in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare all'aliquota IRES ridotta, le perdite fiscali relative ai periodi d'imposta precedenti»

MAXIDEDUZIONE COSTO DEL PERSONALE

DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI
ART. 1 CO 399/400 LEGGE 207/2024

ART. 4 CO 1 D.LGS 216/2023

ART. 4 CO 5 D.LGS 216/2023

IN ATTESA DELLA COMPLETA RIFORMA DELLE AGEVOLAZIONI
PER IL SOLO PERIODO SUCCESSIVO
A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2023
E PER I DUE SUCCESSIVI
(2025/2026)

LEGGE DI BILANCIO 2025

ESTENDE OPERATIVITA'
AL PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2024
E AI DUE SUCCESSIVI
(2025 + 2026/2027)

DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

ART. 4 CO 1 D.LGS 216/2023	ART. 4 CO 5 D.LGS 216/2023
DEDUZIONE DEL 20% DEL COSTO DEL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E NEL RISPETTO DI TALUNE CONDIZIONI (LA DEDUZIONE COME VARIAZIONE- VALE AI SOLI FINI II.DD.)	DEDUZIONE IN BASE A COEFFICIENTI DEL COSTO DEL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE (<u>PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI</u>)  CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E NEL RISPETTO DI TALUNE CONDIZIONI

PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'[articolo 2](#), numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone con disabilità ai sensi dell'[articolo 1](#) della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'[articolo 4](#) della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'[articolo 21](#) della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'[articolo 2](#), numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'[articolo 5-bis](#) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica; giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'[articolo 27](#), comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da [1](#) a [13](#) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'[articolo 1](#), commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'[articolo 1](#) e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

SOGGETTI AMMESSI	SOGGETTI ESCLUSI
TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA E ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (INCIDE SU QUADRO RE/RG/RF) CHE HANNO ESERCITATO L'ATTIVITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PER ALMENO 365 (366) GIORNI (DA QUANDO DECORRONO ? INIZIO ATTIVITA', REGISTRO IMPRESE, ECC.)	<u>SOCIETA'</u> E ENTI IN LIQUIDAZIONE, LIQUIDAZIONE GIUDIZIALI O SOGGETTI AD ALTRI ISTITUTI LIQUIDATORI DELLA CRISI D'IMPRESA
	FORFETARI TITOLARI REDDITO AGRARIO SOCIETA' SEMPLICI DI GODIMENTO TONNAGE TAX

1° CONDIZIONE: INCREMENTO OCCUPAZIONALE

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

=

NUMERO DIP. T.I AL 31/12/2024> NUMERO DIP. T.I. MEDIO 2023

**E COSI' PER OGNI ANNO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE
(BASE MOBILE)**

INOLTRE

**VA CALCOLATO AL NETTO DELLE DIMINUZIONI OCCUPAZIONALI
IN CAPO A**

**SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE O FACENTI CAPO,
ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA,
ALLO STESSO SOGGETTO**

COSTO DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE

**COSTO DA ASSUMERE A BASE PER LA DEDUZIONE DEL 20%
MINORE TRA**

COSTO EFFETTIVO RELATIVO AI NUOVI ASSUNTI	INCREMENTO COMPLESSIVO COSTI DEL PERSONALE VOCE B.9 CONTO ECONOMICO RISPETTO A QUELLO DEL PERIODO SUCCESSIVO
	PER CHI NON ADOTTA LO SCHEMA DI BILANCIO, SI ASSUMONO LE CORRISPONDENTI VOCI DEL COSTO DEL PERSONALE
I COSTI DEL PERSONALE SONO <u>TEMPORALMENTE</u> IMPUTATI SECONDO LE NORME APPLICABILI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEL CONTRIBUENTE	

CRITERI PER DETERMINAZIONE COSTO DEL PERSONALE

TIPOLOGIA	CRITERIO
CONTABILITA' ORDINARIA IMPRESA	COMPETENZA (ART. 95 TUIR)
CONTABILITA' SEMPLIFICATA IMPRESA	CASSA (ART. 66 TUIR) MATURAZIONE TFR (ART. 66 TUIR)
LAVORO AUTONOMO	CASSA (ART. 54 TUIR) MATURAZIONE TFR (ART. 54 TUIR)
REGIME FORFAIT	NESSUNA DEDUZIONE

2° CONDIZIONE: NUMERO TOTALE DIPENDENTI

**NULLA VIENE AMMESSO IN DEDUZIONE
SE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI LAVORATORI
(COMPRESI QUELLI A TEMPO DETERMINATO)
A FINE ESERCIZIO
E' INFERIORE
AL NUMERO COMPLESSIVO DEI LAVORATORI
(COMPRESI QUELLI A TEMPO DETERMINATO)
ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

ATTENZIONE

**SI DOVREBBE FARE RIFERIMENTO AGLI ULA (COME IN PASSATO)
NESSUN BENEFICIO DALLA CONVERSIONE DI RAPPORTI DA T.D. A T.I.**

DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

MODALITA' APPLICATIVE

D.M. 25/06/2024 + CIRC. 1/E/2025

NELLA DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI 2026/2027/2028

(METODO STORICO)

NON SI TIENE CONTO DELLA DEDUZIONE

ATTENZIONE

MANCA OGNI RIFERIMENTO A OPERAZIONI STRAORDINARIE

DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

Esercizio		2024
Societa'		
Bilancio - mese chiusura esercizio		dic-24
Consistenza t.i. termine periodo imposta		26,63
Consistenza tot. termine periodo imposta		26,63
Media t.i. periodo imposta prec.		18,28
Media tot. periodo imposta prec.		19,14
Incremento occupazionale t.i.		8,35
Incremento occupazionale tot.		7,49
Assunti a t.i. nel periodo di imposta in forza		3
Incremento complessivo costo lavoro	n.d.	
Costo effettivo neo-assunti a t.i. (coeff. maggior. 20%)		58135,9
Costo effettivo neo-assunti a t.i. (coeff. maggior. 30%)		0
Costo personale 2023		1.200.000,00
Costo personale 2024		1.350.000,00
Importo a cui applicare la maggiorazione del 20%		58135,9
Importo a cui applicare la maggiorazione del 30%		0
Maggiorazione		11.628

**LA MAGGIORAZIONE 20% VA INDICATA TRA LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
RIGO RF55 CODICE 66 (O 67 QUELLA AL 30%)**

VA CONSIDERATA ANCHE IN RG E RE

DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

<https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2025/09/super-deduzione-costo-lavoro-maggiorazione-30-per-cento-per-lavoratori-mezzogiorno.html>



Associazione fra le società
italiane per azioni

Nota 64, circolare n. 14/2025

La maxi deduzione del 30% (deduzione base del 20% a cui va aggiunta un'ulteriore quota del 10% per le categorie meritevoli di maggiore tutela) è quindi concessa ai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano:

- un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%;
- un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Tali regioni, come indicato anche nella nota 64 della circolare n. 14/2025 di Assonime, sono da individuarsi nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (regioni con PIL inferiore al 75% della media EU27), e Abruzzo, Molise e Sardegna (regioni con PIL tra il 75% e il 90% della media EU27).

DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

D.Lgs. **12.6.2025 n. 81** (c.d. "Decreto correttivo della Riforma Fiscale")

Art. 13 - Deduzione del costo del lavoro incrementale

Viene aggiornato l'art. **15** DLgs. 12.2.2024 n. 13 (Decreto Concordato)

«Il **reddito di lavoro autonomo** ... senza considerare i valori relativi a:

a) plusvalenze e minusvalenze ...

b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216

Viene aggiornato l'art. **16** DLgs. 12.2.2024 n. 13 (Decreto Concordato)

«Il **reddito d'impresa** ... senza considerare i valori relativi a:

a) plusvalenze realizzate ...

b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

DECRETO
CORRETTIVO-BIS
D.Lgs. n. 81/2025
DEL 4 GIUGNO 2025

Art. 1 - Forfetari

Si continuano ad utilizzare i vecchi codici ateco 2007

«Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditività elaborati sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, continuano a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto nell'allegato 4 alla citata legge n. 190 del 2014, individuato sulla base del codice corrispondente all'attività esercitata secondo la classificazione ATECO 2007»

Art. 2 – Fatturazione prestazioni sanitarie

Esonero a regime della fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di persone fisiche

«All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti»»

Art. 4 – Trasmissione CU autonomi

Dal 2026, entro il 30 aprile e non più entro il 31 marzo

«All'articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 322/1998 sono apportate le seguenti modificazioni: ...

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «**Dal 2026** le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono **trasmesse** in via telematica all'Agenzia delle entrate **entro il 30 aprile** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».

All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere **dal 2026** la dichiarazione **precompilata** di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente **entro il 20 maggio** di ciascun anno.».

Art. 6 – Forfettari reverse

Versamento trimestrale e non più mensile

«All'articolo 1, comma 58, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; e-bis) versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari».»

Art. 7 – Forfettari no concordato

Abrogata possibilità di adesione al CPB

«Al titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, il capo III è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2025.»

Art. 8 – Imposta sostitutiva CPB

- **Dalle adesioni future: continua ad applicarsi l'imposta sostitutiva, ma nei limiti dell'incremento di 85.000 euro**

«All'articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica:

a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società, con l'aliquota di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».

2

La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto.»

Art. 8 – Imposta sostitutiva CPB

- Da 85.001 euro, quindi:
 - Per i soggetti IRPEF scatta l'aliquota del 43%
 - Per i soggetti IRES scatta l'aliquota del 24%

Per le società in trasparenza il limite degli 85.000 euro va calcolato in capo alla società.

Art. 9 – Nuove cause di esclusione

- **Esclusi dal CPB l'associazione professionale o la società tra professionisti se non aderiscono al CPB anche tutti gli associati o soci che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.**

Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 11**, comma 1, dopo la lettera b-quater), sono aggiunte le seguenti: «**b-quinquies**) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;

b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi.»;

b) **all'articolo 21**, comma 1, dopo la lettera b-quater), sono aggiunte le seguenti: «b-quinquies) il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;

b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi non determinano il reddito sulla base dell'adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione o la società partecipata.».

Art. 10 – Conferimento

Si chiarisce che solo l'operazione di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda produce una causa di esclusione/cessazione dal CPB (interpretazione autentica)

«Ai fini dell'applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato previste dagli articoli 11, comma 1, lettera b-quater), e 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per operazioni di conferimento si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un'azienda o un ramo di azienda»

Art. 11 – Adesione alla proposta CPB

- 30 settembre invece del 31 luglio, a regime

Art. 13 – Maxi deduzione nuovi assunti

- Dal biennio 2025/2026 la deduzione sarà applicabile anche ai soggetti che hanno aderito al CPB, oggi non è così: l'agevolazione, essendo una variazione in diminuzione per l'individuazione del reddito imponibile, non può intervenire in caso di CPB.
- Chiara anomalia, norma di riallineamento

Art. 14 – Limiti alla proposta CPB

- La proposta di concordato 2025/2026 non può eccedere:
 - Il 10% del reddito «base» 2024 con un punteggio ISA pari a 10;
 - Il 15% con un punteggio ISA pari o superiore a 9
 - Il 25% con un punteggio ISA pari o superiore a 8

Art. 15 – Avvisi bonari e CPB

- Con valenza retroattiva gli omessi versamenti delle imposte relative alle annualità concordate non determinano causa di DECADENZA qualora siano versate entro i 60 giorni previsti per la regolarizzazione degli avvisi bonari (ex 36-bis dpr 600/73).

Prima l'avviso bonario comportava DECADENZA.

DL 17.6.2025 n. 84
(c.d. decreto "fiscale")
convertito, con modificazioni,
dalla L. 30.7.2025 n. 108

Art. 12 bis - Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata

l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

Art. 12 ter - Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

I **soggetti** che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**) e che, relativamente al biennio d'imposta **2025-2026**, **aderiscono** entro i termini di legge al **concordato preventivo biennale** di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, **possono** adottare il **regime di ravvedimento** di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.

Art. 12 ter - Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

la **base imponibile** dell'imposta **sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla **differenza** tra il **reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato**, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il **valore dello stesso incrementato** nella misura del:

- a) **5** per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- b) **10** per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
- c) **20** per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- d) **30** per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- e) **40** per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- f) **50** per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

la **base imponibile** dell'imposta **sostitutiva** dell'IRAP è costituita dalla **differenza** tra il **valore della produzione netta già dichiarato** in ciascuna annualità e il **valore dello stesso incrementato** nella misura stabilita del

Art. 12 ter - Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

- a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento

Art. 12 ter - Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta **2020 e 2021**, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 **diminuite del 30 per cento**. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta **sostitutiva** delle imposte sui **redditi** e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a **1.000 euro**. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il **1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026** oppure mediante pagamento **rateale** nel numero massimo di **dieci rate mensili** di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza **dal 15 marzo 2026**.

Art. 12 ter - Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

Sono ammessi anche:

- sono stati interessati da una **causa di esclusione ISA** collegata all'emergenza COVID-19 (che ha riguardato il 2020, 2021 e 2022), identificata (codici **"15"**, **"16"** e **"17"** con riferimento al mod. REDDITI 2021 e 2022 (relativo al 2020 e 2021);
- dal codice **"15"** con riferimento al mod. REDDITI 2023 (relativo al 2022);
- hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività, identificata dal codice **"4"** con riferimento al mod. REDDITI 2020 - 2024 (relativo agli anni 2019 - 2023);
- esercitano 2 o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA, soggetti c.d. "multiattività", per i quali opera la causa di esclusione ISA identificata dal codice **"7"**, con riferimento al mod. REDDITI 2020 - 2024 (relativo agli anni 2019 - 2023).

Art. 12 ter - Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

Annualità senza cause di esclusione ISA

Punteggio	2019-2022-2023		2020-2021	
ISA	IIDD	IRAP	IIDD	IRAP
10	$(5\% \times 10\%) = \mathbf{0,5\%}$	$(5\% \times 3,9\%) = \mathbf{0,195\%}$	$(0,5\% \times 70\%) = \mathbf{0,35\%}$	$(0,195\% \times 70\%) = \mathbf{0,1365\%}$
≥ 8	$(10\% \times 10\%) = \mathbf{1\%}$	$(10\% \times 3,9\%) = \mathbf{0,39\%}$	$(1\% \times 70\%) = \mathbf{0,7\%}$	$(0,39\% \times 70\%) = \mathbf{0,273\%}$
≥ 6	$(20\% \times 12\%) = \mathbf{2,4\%}$	$(20\% \times 3,9\%) = \mathbf{0,78\%}$	$(2,4\% \times 70\%) = \mathbf{1,68\%}$	$(0,78\% \times 70\%) = \mathbf{0,546\%}$
≥ 4	$(30\% \times 15\%) = \mathbf{4,5\%}$	$(30\% \times 3,9\%) = \mathbf{1,17\%}$	$(4,5\% \times 70\%) = \mathbf{3,15\%}$	$(1,17\% \times 70\%) = \mathbf{0,819\%}$
≥ 3	$(40\% \times 15\%) = \mathbf{6\%}$	$(40\% \times 3,9\%) = \mathbf{1,56\%}$	$(6\% \times 70\%) = \mathbf{4,2\%}$	$(1,56\% \times 70\%) = \mathbf{1,092\%}$
< 3	$(50\% \times 15\%) = \mathbf{7,5\%}$	$(50\% \times 3,9\%) = \mathbf{1,95\%}$	$(7,5\% \times 70\%) = \mathbf{5,25\%}$	$(1,95\% \times 70\%) = \mathbf{1,365\%}$

Art. 12 ter - Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

Annualità con cause di esclusione ISA

CAUSE ESCLUSIONE ISA	2019-2023			
	IIDD		IRAP	
«15» – «16» – «17»	$25\% \times 12,5\% \times 70\% =$	2,1875%	$25\% \times 3,9\% \times 70\% =$	0,6825%
«4»	$25\% \times 12,5\% \times 70\% =$	2,1875%	$25\% \times 3,9\% \times 70\% =$	0,6825%
«7»	$25\% \times 12,5\% =$	3,125%	$25\% \times 3,9\% =$	0,975%

Art. 12 ter - Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

ESEMPIO

ANNUALITA'	2019	2020	2021	2022	2023
ISA	Esclusione «1»	5,5	Esclusione «15»	6,15	8,15
REDDITO D'IMPRESA	10.000	35.000	40.000	42.000	46.000
SOSTITUTIVA IIDD	//	1.102,50	875 (min 1000)	1.008	460 (min 1000)
V.A.P.	12.000	40.000	45.000	48.000	52.000
SOSTITUTIVA IRAP	//	327,60	307,13	374,40	202,80
TOTALE	//	1.430,10	1.307,13	1.382,40	1.202,80
TOTALE IN CASO DI OPZIONE PER ANNI 2020-2023					5.322,43

Art. 12 ter - Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Art. 12 ter - Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le **rettifiche** del **reddito d'impresa** o di **lavoro autonomo** di cui **all'articolo 39** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui **all'articolo 54**, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **non possono essere effettuate**, fatta **eccezione** per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

Art. 12 ter - Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

- a) intervenuta **decadenza** dal **concordato preventivo biennale** di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
- b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una **misura cautelare, personale o reale**, ovvero notifica di un provvedimento di **rinvio a giudizio** per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;
- c) **mancato perfezionamento** del ravvedimento per **decadenza** dalla **rateizzazione** di cui al comma 11 del presente articolo;
- d) **dichiarazione infedele** di una **causa** di **esclusione** di cui al comma 7 del presente articolo

Art. 12 ter - Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

i termini di **decadenza per l'accertamento**, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono **prorogati al 31 dicembre 2028**. **In ogni caso**, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i **termini** di **decadenza** per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, **in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026**

Art. 12 ter - Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026

In caso di adesione alla sanatoria si ottengono i seguenti vantaggi:

- Inibizione accertamenti ex art. 39, dpr 600/73 ai fini IIDD
- Inibizione accertamenti ex art. 54, comma 2, secondo periodo, dpr 633/72 ai fini IVA

QUINDI

Non si potranno effettuare:

- **ACCERTAMENTI ANALITICI SUI REDDITI E IRAP**
- **ACCERTAMENTI ANALITICO-INDUTTIVI SU REDDITI/IRAP E IVA**
- **ACCERTAMENTI INDUTTIVI SUI REDDITI E IRAP**

1

Art. 13 Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione

In vigore dal 13/01/2024

- 1. La mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.** Per i crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de *minimis* di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, **resta ferma l'applicazione del comma 2 dell'articolo 17 del medesimo (3) regolamento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.**

2

Art. 15 Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA

In vigore dal 13/01/2024

1. Al fine di semplificare la modulistica relativa all'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che approvano i modelli dichiarativi di cui agli articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

Con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

3

Art. 17 Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti

In vigore dal 12/08/2017

- 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a decorrere dal 1° luglio 2017 l'adempimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 8 e 9, l'indicazione nei provvedimenti di concessione e di erogazione dell'aiuto individuale dei codici identificativi di cui ai predetti articoli nonche' l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui agli articoli 13 e 14 e relativi ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali di cui all'articolo 15 e l'indicazione, nei provvedimenti di erogazione, dell'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali.**
- 2. Con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 10, l'inadempimento degli obblighi di registrazione previsti dal presente regolamento entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimita' della fruizione dell'aiuto individuale.**
- 3. Restano ferme le responsabilita' previste dall'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.**